



**SEZIONE A – AVVIO DELL’ATTIVITA’**

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’

Comune di VIGNANELLO C.A.P. 01039

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

L’ATTIVITA’ VIENE SVOLTA INSIEME AD ALTRA ATTIVITA’  SI  NO

SE SI indicare:

se avviene in un locale separato

specificare il tipo di attività tra quelle indicate (1)

UBICAZIONE DEPOSITO MERCI UTILIZZATO:

proprio  di terzi

sito in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

SITO WEB \_\_\_\_\_

SITO INDIVIDUALE

SITO COLLETTIVO specificarlo \_\_\_\_\_

**(1) Apporre nell’apposita casella il codice di riferimento dell’attività corrispondente, come da tabella seguente:**

01 COMMERCIO AL DETTAGLIO  
02 COMMERCIO ALL’INGROSSO  
03 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
04 AGRICOLTURA E PESCA  
05 ATTIVITA’ MANIFATTURIERE

06 COSTRUZIONI  
07 SERVIZI  
08 ALBERGHI/RISTORANTI  
09 ALTRO: specificare  
\_\_\_\_\_



## SEZIONE C – VARIAZIONI

L'ATTIVITA' CON SEDE NEL COMUNE DI VIGNANELLO – C.A.P. 01039

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA INSIEME AD ALTRA ATTIVITA'  SI  NO

SE SI indicare:

se avviene in un locale separato

specificare il tipo di attività tra quelle indicate (4)

UBICAZIONE DEPOSITO MERCI UTILIZZATO:

proprio  di terzi

sito in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

SITO WEB \_\_\_\_\_

SITO INDIVIDUALE

SITO COLLETTIVO specificarlo \_\_\_\_\_

**SUBIRA' LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI:**

C1  C2  C3

### SEZIONE C1 – TRASFERIMENTO DI SEDE

SARA' TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO:

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI

Alimentari

Non alimentari

### SEZIONE C2 – VARIAZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO (5)

IL SETTORE ALIMENTARE SARA' SOSTITUITO CON IL SETTORE NON ALIMENTARE

IL SETTORE NON ALIMENTARE SARA' SOSTITUITO CON IL SETTORE ALIMENTARE

SARA' AGGIUNTO IL SETTORE

**Alimentare**

**Non alimentare**

(4) Fornire le indicazioni richieste facendo riferimento alla nota (1) della precedente sezione A – Avvio Attività;

(5) Per acquisire il Settore Alimentari è necessario possedere i requisiti professionali previsti.

**SEZIONE C3 – VARIAZIONE SITO WEB (6)**

IL SITO WEB SARA' SOSTITUITO DAL SEGUENTE \_\_\_\_\_

SITO INDIVIDUALE

SITO COLLETTIVO  SPECIFICARLO \_\_\_\_\_

**SEZIONE D – CESSAZIONE DI ATTIVITA'**

L'ATTIVITA' CON SEDE NEL COMUNE DI VIGNANELLO C.A.P. 01039

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CESSA DAL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ PER:

**Trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa**

**Chiusura definitiva dell'esercizio**

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI

**Alimentari**

**Non alimentari**

**SITO WEB** \_\_\_\_\_

SITO INDIVIDUALE

SITO COLLETTIVO  SPECIFICARLO \_\_\_\_\_

**INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. 581/'95, QUALUNQUE SIA LA SEZIONE COMPILATA (esclusa la D), L'ATTIVITA' ESERCITATA O CHE SI INTENDE ESERCITARE FACENDO RIFERIMENTO AI PRODOTTI INCLUSI NELL'ALLEGATO C.**

Attività prevalente: \_\_\_\_\_

Attività secondaria: \_\_\_\_\_

**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:**

IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE  ALLEGATI: A  B

Vignanello, lì \_\_\_\_\_

Firma del titolare o Legale Rappresentante

- (6) Il sito web deve essere sempre quello di appartenenza del soggetto che svolge effettivamente attività di vendita sul territorio italiano e che pertanto comunica al proprio Comune di voler iniziare tale forma speciale di vendita al dettaglio, tramite commercio elettronico.

## QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

### DA COMPILARE PER CHI SOTTOSCRIVE LE SEZIONI A, B, C

(salvo in caso di riduzione di superficie di vendita o eliminazione di un settore merceologico)

**Il/La sottoscritt\_\_ consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000**

### DICHIARA

1.  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59 del 26/03/2010; **(1)**
2.  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575" (antimafia); **(2)**

**(1)** Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina; delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.05.1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, od hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lett. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni, od organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3/6/1998, n. 252.

**(2)** In caso di Società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.

## QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

### DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE

**Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000**

**Dichiara**

di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_

con il n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni, o dalle province Autonome di Trento e di Bolzano, di seguito specificato:

nome dell'Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_

oggetto del corso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_

aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso la/le seguenti imprese esercenti l'attività del Settore alimentare o nel Settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:

dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla amministrazione o alla preparazione degli alimenti

socio lavoratore

coniuge, parente od affine entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare,

**presso le seguenti Imprese:** \_\_\_\_\_

**comprovata dalla iscrizione INPS**

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**di essere in possesso di:**

diploma di scuola media superiore purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti (specificare)

---

laurea anche triennale purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti (specificare)

---

scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti (specificare)

---

**Solo per le società**

Che i requisiti professionali sono posseduti dal/la Sig./ra \_\_\_\_\_

che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato **B**.

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Vignanello, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti  
(specificare) \_\_\_\_\_

FIRMA

Vignanello, lì \_\_\_\_\_

(3) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina; delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.05.1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, od hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lett. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni, od organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3/6/1998, n. 252.

**CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO**

**Esercizi non specializzati a prevalenza alimentare**

- ipermercati (oltre 2.500 mq. – self service)
- supermercati (oltre 400 mq. – self service)
- altro (minimercati, prodotti surgelati ...)

**Esercizi specializzati a prevalenza alimentare**

Frutta e verdura

Carne e prodotti a base di carne

Pesci, crostacei, molluschi

Pane, pasticceria, dolci

Bevande (vini, olii, birra ed altre)

Tabacco e altri generi di monopolio

Altri esercizi specializzati alimentari (drogherie, salumerie, pizzerie, caffè torrefatto ...)

**Esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare**

Grandi magazzini (oltre 400 mq. – self service)

Altro (vendita di una grande varietà di prodotti non alimentari)

**Esercizi specializzati a prevalenza non alimentare**

Farmacie

Articoli medicali e ortopedici

Cosmetici e articoli di profumeria

Prodotti tessili e biancheria

Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria

Calzature ed articoli in cuoio

Mobili, casalinghi ed articoli di illuminazione

Elettrodomestici, radio – televisori, dischi, strumenti musicali

Ferramenta, vernici, giardinaggio, art. igienico sanitari e da costruzione

Libri, giornali, cartoleria

Altri esercizi specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio, materiale per ottica, fotografia, orologi, articoli gioielleria, giocattoli, articoli sportivi per il tempo libero, articoli da regalo, oggetti d'arte, combustibile uso domestico, natanti ....)

Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati, ecc.)

Distributori di carburante